

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 25 del 15 dicembre 2022

Oggetto: Acque Veronesi Scarl: Art. 11 Convenzione di Gestione del SII. Accordo per l'esecuzione in concomitanza degli "Interventi per la ricollocazione delle condotte fognarie nere e bianche gravanti su via Butturini Comune di Pescantina.

L'anno Duemilaventidue, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore quattordici e trenta, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1625 del 7/12/2022, integrata con nota prot. n. 1657 del 14/12/2022. La riunione odierna del Comitato Istituzionale si tiene sia in modalità di videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e identificabilità dei partecipanti, sia in presenza, presso la sede del Consiglio di Bacino Veronese, in Verona, in via Ca' di Cozzi n. 41.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del Comitato Istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Bruno Fanton	x	<input type="checkbox"/>
Davide Benedetti	<input type="checkbox"/>	x
Antonio Bertaso	x	<input type="checkbox"/>
Tommaso Ferrari	<input type="checkbox"/>	x
Denise Zoppi	x	<input type="checkbox"/>

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton. Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Comitato Istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato. Il Presidente, al termine dell'esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini
(firmato con firma digitale)

IL PRESIDENTE
Sig. Bruno Fanton
(firmato con firma digitale)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 16 dicembre 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Ulyana Avola
(firmato con firma digitale)

Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 25 del 15 dicembre 2022

Oggetto: Acque Veronesi Scarl: Art. 11 Convenzione di Gestione del SII. Accordo per l'esecuzione in concomitanza degli "Interventi per la ricollocazione delle condotte fognarie nere e bianche gravanti su via Butturini Comune di Pescantina.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. lvo n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo On Line di questo Ente.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 25 del 15 dicembre 2022

Oggetto: Acque Veronesi Scarl: Art. 11 Convenzione di Gestione del SII. Accordo per l'esecuzione in concomitanza degli "Interventi per la ricollocazione delle condotte fognarie nere e bianche gravanti su via Butturini Comune di Pescantina.

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino;

VISTO in particolare l'art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale prevede che *"I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla disciplina vigente"*;

VISTA la *"Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese"* conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

VISTA la *Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato dell'Area veronese, Acque Veronesi scarl* (di seguito solo Convenzione di gestione) sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito di deliberazione assunta dall'Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 6 del 31 maggio 2016, esecutiva, di adeguamento, ai sensi della delibera AEEGSI n. 656/2915/IDR, della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell'Area veronese;

VISTO dunque l'art. 11, comma 2 della sopra Convenzione di gestione, che detta disposizioni in merito alla facoltà per il gestore del servizio idrico integrato di svolgere, per la minore parte della propria attività, servizi per conto terzi;

RICORDATO che:

1. Dalla data del 01 marzo 2007, così come disposto dall'A.A.T.O. con Delibera assembleare n. 10 del 18 dicembre 2006, Acque Veronesi Scarl è subentrata nella gestione operativa ed organizzativa del servizio idrico integrato nel territorio del Comune di Pescantina;
2. Nell'ambito di un progetto di riqualificazione urbana a completamento dell'area residenziale sita in via Butturini a Pescantina, da alcune indagini esplorative effettuate sul sedime privato, è emersa la presenza di condotte fognarie pubbliche (sia relative alle acque meteoriche, sia nere) risalenti agli anni '80, non precedentemente segnalate, ma funzionali ad un vasto ambito a monte dell'area di intervento. Il mantenimento dell'attuale posizione di tali tubazioni comporterebbe importanti criticità sia per eventuali fasi di manutenzione future sia per il rischio di danneggiamenti a cose e persone;
3. Per tali ragioni il Comune di Pescantina e Acque Veronesi Scarl hanno deciso di prevedere la demolizione delle condotte esistenti e la loro ricollocazione sullo stesso lotto ma in diversa posizione. Per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, inoltre, le parti hanno concordato che sarà il Gestore del SII a gestire in prima persona lo spostamento, rifatturando poi al Comune quanto di sua rispettiva competenza;
4. Acque Veronesi Scarl ha quindi realizzato uno studio di fattibilità per individuare il tracciato ottimale delle condotte. Il costo complessivo dell'intervento è risultato di € 70'491,80 iva esclusa (circa € 86'000,00 iva inclusa), che sarà così suddiviso tra le parti:

- a. € 43'032,79 IVA esclusa a carico del Comune di Pescantina;
 - b. € 27'459,02 IVA esclusa a carico di Acque Veronesi Scarl;
5. Per la realizzazione della propria quota parte di opere, Acque Veronesi Scarl farà riferimento a quanto previsto nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato dall'Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione n. 10 del 16 novembre 2022, come stralcio dell'intervento di cui al codice 24001120 "*Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti acquedotto e fognatura concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti*", di importo complessivo pari ad euro 1'800'000,00 (IVA esclusa).
6. La realizzazione in via unitaria delle due tipologie d'interventi, riguardanti rispettivamente la rete di acque meteoriche e la rete fognaria, risponde ai principi di economicità ed efficienza comportando un risparmio di spesa, in quanto evita la necessità di più appalti con duplicazione di lavorazioni comuni e al contempo garantisce una notevole riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori nella medesima area con minor disagio per i residenti;

VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl n. 27581 del 13 dicembre 2022 (protocollo CBVR n. 1652 del 13 dicembre 2022) di richiesta d'approvazione dello schema d'accordo da stipularsi tra Acque Veronesi Scarl ed il Comune di Pescantina regolante i rapporti tra i due enti per la realizzazione dell'intervento in oggetto, 'allegato A' al presente provvedimento;

CONSIDERATE le sinergie tecniche ed economiche, nonché la minimizzazione dell'impatto del cantiere sulla viabilità, derivanti dalla realizzazione unitaria dei due interventi sopra richiamati;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell'Area veronese, il quale prevede che:

- il Gestore è tenuto a realizzare la parte più importante della propria attività nei confronti del Consiglio di Bacino Veronese;
- per la restante parte il gestore può svolgere servizi per conto terzi, previa autorizzazione del Consiglio di Bacino Veronese, purché dette attività non pregiudichino l'erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determinino maggiori costi per gli utenti;
- dei servizi per conto terzi svolti dal gestore, debitamente autorizzati, sia tenuta apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico integrato;

PRESO ATTO che lo schema di accordo prevede che:

- il suddetto schema deve essere preventivamente approvato dal Consiglio di Bacino Veronese e dal Comune di Pescantina;
- Acque Veronesi Scarl è responsabile della progettazione dell'intervento, di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione delle opere previste utilizzando a tal fine tutte le figure professionali eventualmente necessarie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare: ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie alla realizzazione delle opere, direzione lavori ed assistenza lavori, responsabile lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, selezione degli operatori economici che dovranno realizzare l'opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in vigore al momento della realizzazione delle opere oggetto del presente accordo nonché dai propri regolamenti interni, eventuale documentazione di collaudo;
 - il Comune di Pescantina si impegna a garantire il supporto della propria struttura tecnica e la condivisione di tutte le informazioni utili al raggiungimento

degli obiettivi previsti, nonché ad autorizzare per quanto di propria competenza i lavori previsti. Si farà carico, altresì, del perfezionamento di quanto necessario ad istituire idonea servitù a titolo non oneroso sulle aree interessate dal nuovo tracciato delle condotte, a carattere:

- transitorio: per garantire al personale e ad eventuali fornitori esterni di Acque Veronesi Scarl il pieno accesso alle aree per l'esecuzione dei lavori durante la fase di cantiere;
- permanente: con esplicito riferimento anche alla possibilità da parte dei tecnici del Comune e del Gestore del Servizio Idrico Integrato di accedere alle aree per l'esecuzione di verifiche o lavori in caso di eventuali future necessità di manutenzione.

In ogni caso Acque Veronesi sarà mantenuta indenne da qualsiasi richiesta di indennizzo direttamente o indirettamente connessa alla presenza della propria condotta sulle aree private;

- Il Comune Pescantina si farà carico del finanziamento della progettazione e della realizzazione delle opere attinenti alla gestione delle acque meteoriche. L'impegno del Comune è stabilito in € 43'032,79 IVA esclusa. Sin dall'origine tali opere saranno pertanto di proprietà del Comune. Il Comune di Pescantina si impegna a versare quanto previsto entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;

RITENUTO quindi che, ferme le premesse di cui sopra, la realizzazione da parte di Acque Veronesi Scarl delle attività previste nell'accordo allegato non pregiudichi l'erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determini maggiori costi per gli utenti del servizio medesimo, così come previsto all'art. 11, comma 2, della Convenzione di gestione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE la società Acque Veronesi Scarl a svolgere le attività per conto del Comune di Pescantina, così come previsto nello schema d'accordo avente ad oggetto "Accordo per l'esecuzione in concomitanza degli "Interventi per la ricollocazione delle condotte fognarie nere e bianche gravanti su via Butturini Comune di Pescantina", 'allegato A' alla presente deliberazione per formarne parte integrante, formale e sostanziale;
2. DI PRECISARE che la società Acque Veronesi Scarl dovrà provvedere a separare la contabilità relativa alle attività del servizio idrico integrato;
3. DI DISPORRE che il Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese sarà titolato all'approvazione di eventuali variazioni di dettaglio della convenzione in oggetto, allegato A, che si rendessero necessarie;
4. DI DARE opportuna comunicazione ad Acque Veronesi Scarl ed al Comune di Pescantina dell'autorizzazione oggetto del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini
(firmato con firma digitale)

IL PRESIDENTE
Sig. Bruno Fanton
(firmato con firma digitale)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta n. 7 del 15 dicembre 2022

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Acque Veronesi Scarl: Art. 11 Convenzione di Gestione del SII. Accordo per l'esecuzione in concomitanza degli "Interventi per la ricollocazione delle condotte fognarie nere e bianche gravanti su via Butturini Comune di Pescantina.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del Servizio Pianificazione, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Servizio Pianificazione
Dott. Ing. Valentina Modena
(firmato con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA dal punto di vista contabile della proposta in esame.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
(firmato con firma digitale)

Allegato A

ACCORDO

per l'esecuzione in concomitanza degli
**«Interventi per la ricollocazione delle condotte fognarie nere e bianche gravanti
su via Butturini, nel comune di Pescantina»**

tra

il Comune di **Pescantina**, rappresentato dall'ing. BRUNO FANTINATI, Responsabile dell'Area Tecnica, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, con sede in Pescantina (VR), Via Madonna 49 - P. Iva e cod. fisc. 0066177 0230;

e

la società **Acque Veronesi s.c. a r.l.**, rappresentata dal proprio Direttore Generale SILVIO PERONI, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società suddetta, con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 8 - P. Iva, cod. fisc. e iscrizione al Reg. Imprese di Verona 0356709 023 2

Premesso che:

1. Acque Veronesi s.c.a r.l., con deliberazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese) n. 1 del 4 febbraio 2006, è stata individuata quale Gestore del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell'area veronese.
2. In data 15.02.2006, tra l'AATO Veronese ed Acque Veronesi s.c.a r.l. è stata approvata e sottoscritta una Convenzione che sancisce l'affidamento ad Acque Veronesi s.c. a r.l. dell'erogazione del servizio idrico integrato a tutti gli utenti dei Comuni dell'area gestionale.
3. Dalla data del 01.03.2007, così come disposto dall'A.A.T.O. con Delibera assembleare n. 10 del 18.12.2006, Acque Veronesi s.c.a r.l. è subentrata nella gestione operativa ed organizzativa del servizio idrico integrato nel territorio del Comune.
4. Nell'ambito di un progetto di riqualificazione urbana a completamento dell'area residenziale sita in via Butturini a Pescantina, da alcune indagini esplorative effettuate sul sedime privato, è emersa la presenza di condotte fognarie pubbliche (sia relative alle acque bianche sia nere) risalenti agli anni 80, non precedentemente segnalate, ma funzionali ad un vasto ambito a monte dell'area di intervento. Il mantenimento dell'attuale posizione di tali tubazioni comporterebbe importanti criticità sia per eventuali fasi di manutenzione future sia per il rischio di danneggiamenti a cose e persone.
5. Per tali ragioni il Comune di Pescantina e Acque Veronesi hanno deciso di prevedere la demolizione delle condotte esistenti e la loro ricollocazione sullo stesso lotto ma in diversa posizione. Per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, inoltre, le parti hanno concordato che sarà il Gestore del SII a gestire in prima persona lo spostamento, rifatturando poi al Comune quanto di sua rispettiva competenza.
6. Acque Veronesi ha quindi realizzato uno studio di fattibilità per individuare il tracciato ottimale delle condotte. Il costo complessivo dell'intervento è risultato di euro 70.491,80 iva esclusa (circa euro 86.000,00 iva inclusa), che sarà così suddiviso tra le parti:
 - a. euro 43.032,79 iva esclusa (circa euro 52.500,00 iva inclusa) a carico del Comune;
 - b. euro 27.459,02 IVA esclusa (circa euro 33.500,00 iva inclusa) a carico di Acque Veronesi.
7. Per la realizzazione della propria quota parte di opere, Acque Veronesi farà riferimento a quanto previsto nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato dall'Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione n. 10 del 16.11.2022,

come stralcio dell'intervento di cui al codice 24001120 «*Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti acquedotto e fognatura concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti*», di importo complessivo pari ad euro 1.800.000,00 (IVA esclusa).

8. Le opere di competenza del Gestore costituiscono stralcio dell'intervento di cui al codice B.1 - 216 «*Adeguamento ed estensione rete fognaria*», di importo complessivo pari ad euro 4.800.000,00 (IVA esclusa), inserito nel Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino Veronese approvato dall'Assemblea dell'Autorità con delibera n. 6 del 20.12.2011.
9. In considerazione della natura dell'intervento e del suo valore si dà atto che l'analisi di fattibilità qui allegata sia sufficiente ed esaustiva per garantire la corretta esecuzione delle opere previste.
10. Lo schema del presente accordo è stato approvato dalla Giunta Comunale di Pescantina con Deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [].
11. Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il Gestore del servizio idrico integrato dell'area Veronese, il Consiglio di Bacino Veronese ha autorizzato con provvedimento n. [] del [] Acque Veronesi a realizzare i lavori descritti per conto del Comune di Pescantina.

Tutto ciò premesso, ove le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente accordo è volto regolare le competenze a carico delle parti in riferimento all'esecuzione in concomitanza degli interventi per la ricollocazione delle condotte fognarie nere e bianche gravanti su via Butturini, nel comune di Pescantina.

Art. 2 - Impegni delle Parti Contraenti

1. Acque Veronesi conduce ed è responsabile di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione delle opere previste utilizzando a tal fine tutte le figure professionali eventualmente necessarie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici D.Lgs. 50/2016, come di seguito dettagliato:
 - ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie;
 - direzione lavori e assistenza lavori;
 - responsabile lavori;
 - contabilità lavori;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
 - selezione degli operatori economici che dovranno realizzare l'opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in vigore al momento della realizzazione delle opere oggetto del presente accordo nonché dai propri regolamenti interni;
 - eventuale documentazione di collaudo.
2. Il Comune di Pescantina, in riferimento ai lavori relativi alle acque meteoriche, si impegna a garantire il supporto della propria struttura tecnica e la condivisione di tutte le informazioni utili al raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché ad autorizzare per quanto di propria competenza i lavori previsti.
3. Il Comune, inoltre, si farà carico del perfezionamento di quanto necessario ad istituire idonea servitù a titolo non oneroso sulle aree interessate dal nuovo tracciato delle condotte, a carattere:
 - transitorio: per garantire al personale e ad eventuali fornitori esterni di Acque Veronesi il pieno accesso alle aree per l'esecuzione dei lavori durante la fase di cantiere;
 - permanente: con esplicito riferimento anche alla possibilità da parte dei tecnici del Comune e del Gestore del Servizio Idrico Integrato di accedere alle aree per

l'esecuzione di verifiche o lavori in caso di eventuali future necessità di manutenzione.

In ogni caso Acque Veronesi sarà mantenuta indenne da qualsiasi richiesta di indennizzo direttamente o indirettamente connessa alla presenza della propria condotta sulle aree private.

Art. 3 - Finanziamento delle opere e rapporti patrimoniali

1. Per quanto riguarda le opere previste nel presente documento:
 - Acque Veronesi si farà carico del finanziamento dell'eventuale progettazione e della realizzazione delle opere attinenti al Servizio Idrico Integrato. L'impegno complessivo del Gestore è stabilito in euro 27.459,02 IVA esclusa (circa euro 33.500,00 IVA inclusa). Tali opere saranno pertanto di proprietà di Acque Veronesi che si impegna sin d'ora, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 15.02.2006 con l'AATO Veronese (Art. 53) e successivamente aggiornata, a trasferirla in proprietà all'Ente locale alla scadenza dell'affidamento del servizio.
 - il Comune si farà carico del finanziamento della progettazione e della realizzazione delle opere attinenti alla gestione delle acque meteoriche. L'impegno del Comune è stabilito in euro 43.032,79 iva esclusa (circa euro 52.500,00 IVA inclusa), come indicato nello studio di fattibilità allegato. Sin dall'origine tali opere saranno pertanto di proprietà del Comune.
2. L'appalto e la contabilità delle opere previste nel presente accordo risulteranno unificate, con separazione, ai fini della determinazione della spesa e della assunzione dei conseguenti impegni, dei lavori di competenza del Comune (opere di realizzazione rete acque bianche) e di quelli di competenza di Acque Veronesi (opere attinenti al servizio idrico integrato).
3. Eventuali varianti all'intervento dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione di entrambe le parti, ciascuna per la propria competenza, in particolare:
 - le opere dedicate alle acque meteoriche sono state sottoposte all'approvazione della Giunta del Comune;
 - le opere del servizio idrico integrato dovranno essere sottoposte all'approvazione di Acque Veronesi;
4. Le eventuali economie derivanti dai ribassi d'asta saranno recuperate in misura proporzionale agli impegni assunti rispettivamente da Acque Veronesi e dal Comune.

Art. 4 - Compensi

1. Per le attività previste al presente accordo nessun compenso è dovuto dall'una all'altra parte.

Art. 5 - Nomina del Responsabile del Procedimento

1. Acque Veronesi ha conferito all'ing. Umberto Anti, Direttore Tecnico della stessa, Procura Institoria registrata a Verona il 09.03.2022 al n. 7517 Serie 1T, affinché eserciti, tra le altre, le funzioni di *Responsabile Unico del Procedimento* nelle procedure, direttamente attivate dalla direzione Tecnica, di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ovvero di Direttore Responsabile dell'Esecuzione del contratto o Direttore dei Lavori, per le commesse ed i lavori gestiti dalla direzione Tecnica, secondo quanto disposto dai regolamenti aziendali in materia.
2. Acque Veronesi, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, tiene costantemente informato il Comune sull'andamento dei lavori.

Art. 6 - Durata

1. Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino al pagamento di quanto previsto al precedente art. 3, con effetto liberatorio.
2. Trattandosi di accordo finalizzato alla realizzazione dei lavori di cui all'art. 1, non è previsto il rinnovo.

3. Le parti concordano che eventuali ritardi nell'ottenimento delle approvazioni e/o autorizzazioni relative alle opere per la gestione delle acque meteoriche tali da comportare ingiustificato aggravio nelle tempistiche realizzative dell'opera ad essa connessa, potrà costituire giustificato motivo di annullamento del presente accordo. In tal caso il Comune di Pescantina riconoscerà ad Acque Veronesi i costi relativi alle attività eseguite sino a quel momento.

Art. 7 - Pagamenti

1. In riferimento all'art. 3 comma 1, il Comune di Pescantina si impegna a versare quanto previsto entro (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;
Eventuali conguagli andranno valutati al termine dei lavori, a seguito dell'emissione del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori da parte della Direzione Lavori.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 le parti concordano che a decorrere dal 60° giorno dopo la scadenza delle fatture saranno applicati ai mancati pagamenti gli interessi di mora previsti da Legge.
3. Acque Veronesi si obbliga a conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. Ai fini della fatturazione elettronica si riportano i seguenti riferimenti:
 - Codice Unico di Progetto (CUP) n. _____, acquisito dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 e da riportare obbligatoriamente in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare;
 - Codice Identificativo di Gara (CIG) _____;
 - Comune, Codice Identificativo Univoco rilasciato dall'IPA: _____;
 - Determinazione di Impegno di spesa a firma del Dirigente Responsabile n. _____ del _____.2022.
5. Ai fini dell'applicazione del meccanismo dello "split payment" il Comune attesta che la presente opera è finalizzata al perseguimento dell'interesse generale del Comune e non riguarda l'esercizio dell'attività commerciale dello stesso.

Art. 8 - Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 (v. relativa tariffa: parte seconda art. 1 comma b) del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Art. 9 - Controversie

1. Per ogni eventuale controversia relativa all'applicazione ed all'interpretazione del presente accordo, le Parti dichiarano di eleggere quale unico foro competente quello di Verona.

Art. 10 - Protezione dei Dati Personali

1. In materia di trattamento e protezione dei dati personali, le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 di approvazione del Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per la Società Acque Veronesi è C4B srl, domiciliata per la carica a Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, e-mail: dpo@acqueveronesi.it.

3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il Comune di Pescantina è [redacted] e può essere contattato al seguente indirizzo: e-mail: [redacted].

Art. 11 - Allegati

1. Si allega al presente accordo lo studio di fattibilità dell'opera.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Pescantina,
il Responsabile dell'Area Tecnica
ing. Bruno Fantinati

per Acque Veronesi s.c. a r.l.,
il Direttore Generale
Silvio Peroni

BOLLA